



## CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

*Trasmissione tramite Con.Te.*

Al Consiglio Comunale

Al Sindaco

del Comune di

**MASERÀ DI PADOVA (PD)**

All'Organo di revisione economico-finanziaria

del Comune di

**MASERÀ DI PADOVA (PD)**

**Oggetto: trasmissione delibera n. 70/2022/PRSE del 16 marzo 2022**

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 70/2022/PRSE, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 16 marzo 2022.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Letizia Rossini



LETIZIA ROSSINI  
CORTE DEI  
CONTI/80218670588  
12.05.2022 10:54:18  
GMT+01:00



CORTE DEI CONTI



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 16 marzo 2022*

*composta dai magistrati:*

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario relatore
Chiara BASSOLINO	Referendario

\*\*\*\*\*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo), deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1, dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2019/21, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR;

VISTA la deliberazione n. 21/2021/INPR, con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 11/2022, di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Daniela D'Amario;

#### FATTO E DIRITTO

Com'è noto, la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", ha introdotto in maniera innovativa nell'ordinamento forme di controllo cd. "collaborativo" da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), ha poi previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto dell'esercizio di competenza, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno (ora riferibili ai saldi di finanza pubblica) e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno fosse "ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità", concorrendo "alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno" (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo, altresì, che tale nuova attribuzione trovasse diretto

fondamento nell'art. 100 Cost.; quest'ultima disposizione assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo "sulla gestione del bilancio dello Stato", ivi previsto, come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, prevedendosi, nell'ambito delle verifiche di cui alla citata legge 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.); si è poi statuito l'obbligo per le amministrazioni interessate di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, oggi previsto per gli enti locali dall'art. 148 bis del D. lgs. 267/2000.

La *ratio* che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione di coordinamento dello Stato, volta al rispetto degli obblighi euro - unitari (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di controllo è esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive per l'ente appare anch'esso strumentale al rispetto degli obblighi che lo Stato medesimo ha assunto nei confronti dell'Unione europea, in ordine alle politiche di bilancio.

Posto che, peraltro, non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005, coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall'altro, a fronte di irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche, la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal D. lgs.118/2011 che, in adempimento della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

In ragione delle considerazioni che precedono, vanno altresì richiamate le linee guida della Sezione delle autonomie (già citate nel preambolo: ci si riferisce, in particolare, alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla predetta Sezione con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR), ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali, indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Secondo la giurisprudenza (cfr. Corte cost., sentenza n. 40/2014), il controllo ex art. 148 bis D. lgs. 267/2000 ha natura preventiva ed è segnatamente preordinato al riscontro di ogni disfunzione contabile che si appalesi dalla "strumentazione" economico-finanziaria ("irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico-finanziari degli enti", ex art. 148 bis, comma 1 del TUEL). Siffatto controllo riguarda, tra l'altro, la "violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria" (art. 148 bis, comma 3, primo periodo, D. lgs. 267/2000). L'accertamento di detta violazione non determina immediati provvedimenti interdittivi da parte della Corte dei conti. Infatti, l'interdizione consegue a fattispecie diverse da quella indicata, preclusive dell'"attuazione dei programmi di spesa" (art. 148 bis, comma 3, terzo periodo del TUEL), per "la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria". Più specificamente, queste ultime alterano in concreto il bene giuridico dell'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale, producendone una lesione effettiva. Al contrario, nelle prime ("violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria") il suddetto bene giuridico è soltanto minacciato. Rafforza tale distinzione la richiamata previsione normativa per cui le irregolarità siano suscettibili "anche in prospettiva" (art. 148 bis, comma 1, del TUEL) di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. La presunzione legale di pericolo, nei termini suddetti, comporta la verifica degli eventuali conseguenti effetti dannosi per l'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale: essi non ricorrono ove lo scrutinio delle misure correttive operate dall'ente locale rilevi l'idoneità/efficacia in concreto delle stesse, perché ascrivibile a profili di attendibilità, affidabilità, serietà e congruenza.

Con riferimento ai precedenti esercizi finanziari inerenti al Comune di Maserà di Padova (PD), la Sezione nell'ultima deliberazione n. 26/2019/PRSE, relativa al consuntivo 2015:

- accertava la discrepanza del Fondo pluriennale vincolato, sia iniziale che finale, di parte capitale e auspicava un puntuale controllo sui valori/macro-aggregati delle poste interessate richiamando, a tal fine, l'attenzione del Responsabile del servizio finanziario e dell'Organo di revisione;
- accertava l'applicazione dell'avanzo di amministrazione in misura superiore rispetto a quanto consentito, a fronte tuttavia di un effettivo utilizzo in misura inferiore;
- rilevava la mancata applicazione, al risultato di amministrazione 2015, del vincolo derivante dall'eccedenza di parte capitale;
- invitava l'Amministrazione Comunale ad una puntuale ricostruzione dei vincoli, in particolare di quelli destinati alla parte in conto capitale, in relazione all'avanzo di

amministrazione;

- raccomandava la corretta applicazione del principio contabile in materia, concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del D. lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento all'accertamento delle entrate derivanti dalle sanzioni pecuniarie amministrative per violazione del codice della strada;

- invitava al costante e attento monitoraggio della partecipata "Consorzio Padova Sud", nonché all'esercizio puntuale dei compiti di vigilanza, in particolare sui crediti vantati dall'Ente nei confronti di detto Consorzio ed in considerazione degli avvenimenti che hanno coinvolto lo stesso;

- rilevava la mancata pubblicazione del Rendiconto 2015 nella sezione "Amministrazione Trasparente", nonché nel sito istituzionale dell'Ente.

A seguito dell'esame dei questionari e delle relazioni dell'Organo di revisione sul Bilancio di previsione 2019-2021, nonché sul Rendiconto relativo all'esercizio 2019, oltre che degli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), è emersa la situazione contabile-finanziaria di seguito rappresentata.

### **Esercizio 2019**

#### **Risultato di competenza - equilibri di bilancio - equilibrio complessivo**

L'impostazione del Bilancio di previsione 2019-2021 è tale da esprimere il conseguimento degli equilibri, nei termini previsti dall'art. 162 del D. lgs. 267/2000 e del saldo di competenza d'esercizio non negativo, ai sensi dell'art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018.

Il Rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 è stato approvato, con i seguenti risultati:

<b>EQUILIBRI DI BILANCIO SCHEMI BDAP</b>	<b>RENDICONTO 2019</b>
Risultato di competenza di parte Corrente (O1=G+H+I-L+M)	270.762,57
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)	399.414,78
<b>Risultato di competenza (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)</b>	<b>670.177,35</b>
<b>Equilibrio di bilancio (W2)</b>	<b>543.578,16</b>
<b>Equilibrio complessivo (W3)</b>	<b>555.190,67</b>

Il prospetto evidenzia che l'Ente ha conseguito un risultato di competenza W1 non negativo, come prescritto dal citato art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018, come pure l'equilibrio di bilancio W2 e l'equilibrio complessivo W3.

Analogo risultato è stato ottenuto nella gestione di parte corrente, nel rispetto, a consuntivo, dell'art. 162 TUEL.

L'avanzo è stato applicato nei limiti di quello determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione. L'Ente rispetta inoltre il saldo obiettivo di finanza pubblica a rendiconto.

## Risultato di amministrazione

Per l'esercizio 2019, la composizione del risultato contabile di amministrazione è la seguente:

<b>Risultato di amministrazione</b>	<b>Rendiconto 2019</b>
Fondo cassa	3.016.498,66
Residui attivi	355.517,33
Residui passivi	1.108.347,26
FPV	662.056,61
<b>Risultato di amministrazione</b>	<b>1.601.612,12</b>
Totale accantonamenti	775.334,06
<i>Di cui: FCDE</i>	<i>61.617,51</i>
Totale parte vincolata	39.667,30
Totale parte destinata agli investimenti	200.393,63
<b>Totale parte libera</b>	<b>586.217,13</b>

Tra le quote accantonate, si rileva, in particolare, quanto segue:

- l'accantonamento al FCDE nel 2019 (€ 61.617,51) evidenzia una percentuale del 17,33% sul totale dei residui attivi al 31.12.2019 (€ 355.517,33);
- il risultato di amministrazione non presenta un accantonamento per fondo rischi e contenzioso; si richiama l'attenzione dell'Ente sull'esigenza sottesa all'istituzione del predetto fondo e sul rischio di squilibri strutturali del Bilancio, derivanti da sentenze, che possano determinare per l'Ente medesimo l'insorgere di oneri non affrontabili con risorse disponibili nell'anno o nel triennio di riferimento (art. 193 TUEL);
- per quanto concerne il fondo per perdite partecipate, l'Organo di revisione, nella propria relazione, comunica che: *“L'ente ha ritenuto opportuno accantonare la somma di € 555.000,00 in attesa di conoscere gli esiti giudiziari che vedono coinvolto il Consorzio Padova Sud”*.

## Gestione dei residui

L'Ente, al 31.12.2019, presenta un carico elevato di residui passivi, pari ad € 1.108.347,26, a fronte di residui attivi pari a € 355.517,33. Nello specifico, emerge che il 54,57% (€ 604.803,66) si riferiscono a debiti da pagare di parte corrente. Anche nell'esercizio precedente l'Ente evidenziava un carico elevato di residui passivi, pari ad € 1.601.696,86, a fronte di residui attivi pari a € 648.928,99 e, in particolare, il 54,48% (€ 872.653,10) si riferiva a debiti da pagare di parte corrente. Si osserva che tale situazione si ripete anche nell'esercizio 2020, in cui, in base ai dati indicati in BDAP, si rilevano residui passivi pari ad € 1.949.608,88, a fronte di residui attivi pari ad € 528.502,30.

A seguito di richiesta istruttoria, è stato relazionato come segue: *“Si evidenzia che, come risulta dal consuntivo 2019 approvato dall'ente, la gestione dei residui si è chiusa con un ammontare di residui passivi, pari ad € 1.108.347,26, e di residui attivi pari a € 355.517,33.*

Relativamente ai residui attivi, l'ente si è prodigato a riscuotere le entrate previste a bilancio, arrivando a chiudere la gestione con un fondo cassa al 31.12.2019 pari ad € 3.016.498,66, confermando così il trend positivo dell'ultimo triennio.

Relativamente ai residui passivi, nel prendere atto di quanto da voi sottolineato, ovvero che sul totale della gestione dei residui passivi pari ad € 1.108.347,26, la gestione dei residui di parte corrente incide per € 604.803,66 ovvero per il 54,57% sul totale dei residui, si fa presente tuttavia che l'importo a residuo è relativo principalmente a:

- debiti per prestazioni di servizi quali ad esempio trasporto scolastico, servizio di assistenza domiciliare, servizio educativo servizi di manutenzione del verde, eseguite e pertanto esigibili nel corso del 2019, le cui fatture sono pervenute all'ente entro il mese di febbraio 2020 e pagate dallo stesso entro i 30 giorni;
- debiti relativi a convenzioni stipulate con altri enti pubblici quali parrocchie per la gestione della scuola materne ed infanzia od Unione Patriarcati i cui rapporti finanziari sono stati regolati interamente nel corso del 2020;
- debiti prestazioni di servizi relative ad utenze fisse come energia elettrica, riscaldamento, etc. le cui fatture pervengono all'ente solitamente alla fine dell'anno o nei primissimi giorni dell'anno successivo.

Si evidenzia pertanto che, su un residuo di euro 604mila, si è provveduto nei primi mesi dell'anno successivo al pagamento, dopo l'arrivo delle fatture di euro 434mila, economizzando successivamente minori spese per 120mila che sono confluite nell'avanzo di gestione.

Facendo poi un'analisi sull'anzianità dei residui di parte corrente pari a € 604.803,66, si precisa che sul totale, incidano principalmente quelli derivanti dalla gestione di competenza pari a € 512.194,95 (84,68% sul totale), mentre i residui più vecchi pari a € 92.608,71 incidono per il 15,31%.

Lo stesso discorso può dirsi per il consuntivo 2020 approvato dall'ente che vede il saldo residui passivi al 31.12.2020 pari ad € 1.949.608,88 di cui di parte corrente per € 912.599,76 e dei quali derivanti dalla gestione di competenza per € 863.023,04.

Residui Passivi	Esercizi precedenti	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Totale
Titolo I			1.903,20	5.250,00	56.389,89	29.065,62	512.194,95	604.803,66
Titolo II	6.270,30		48.634,45	19.198,22	5.718,46	87.026,32	284.567,82	451.415,57
Titolo III								0,00
Titolo IV								0,00
Titolo V								0,00
Titolo VII	3.500,00	1.350,00		8.881,34	8.746,00	5.421,41	24.229,28	52.128,03
<b>Totale Passivi</b>	<b>9.770,30</b>	<b>1.350,00</b>	<b>50.537,65</b>	<b>33.329,56</b>	<b>70.854,35</b>	<b>121.513,35</b>	<b>820.992,05</b>	<b>1.108.347,26</b>

Rispetto poi al trend dei residui passivi l'ente ha visto una diminuzione dei residui passivi nel periodo 2018-2019 in quanto la gestione ha visto i residui passivi passare da € 1.601.696,86 a € 1.108.347,26 in linea con le direttive di diminuzione dello stock di debiti.

Per quanto riguarda invece il consuntivo 2020, abbiamo assistito purtroppo ad un aumento dei residui passivi, in quanto la gestione dell'esercizio 2020 si è chiusa con residui passivi per € 1.949.608,88 dei quali già pagati per € 1.319.391,24. L'esercizio 2020 dobbiamo tuttavia sottolineare come sia stato fortemente condizionato dal periodo pandemico, che ha visto momenti di chiusura totale delle attività, sospensioni dei lavori, prestazioni erogate a singhiozzo etc.”.

La Sezione evidenzia che la persistenza in più esercizi finanziari di una cospicua mole di residui passivi impone all'Ente di svolgere un'attività di costante monitoraggio, al fine di evitare che si consolidi la prassi di accumulare debiti, a fronte di entrate accertate e non riscuotibili nell'esercizio di competenza, con ripercussioni sulla disponibilità di cassa e un significativo pericolo per gli equilibri di bilancio.

### Capacità di riscossione

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

<b>RISULTATO GESTIONE RESIDUI</b>	<b>Rendiconto 2019 (iniziali + riaccertati) (a)</b>	<b>Rendiconto 2019 riscossioni in c/residui (b)</b>	<b>% (b/a)</b>
Tit. 1 residui	22.179,33	20.751,45	93,56%
Tit. 3 residui	185.744,48	128.515,61	69,19%
<b>RISULTATO GESTIONE COMPETENZA</b>	<b>Rendiconto 2019 accertamenti (a)</b>	<b>Rendiconto 2019 riscossioni in c/competenza (b)</b>	<b>% (b/a)</b>
Tit. 1 competenza	2.082.658,76	2.054.306,99	98,64%
Tit. 3 competenza	591.680,59	570.773,08	96,47%

Non si segnalano particolari difficoltà in sede di riscossione, come deducibile anche dalla situazione di cassa, di seguito descritta.

### Situazione di cassa

<b>Situazione di cassa</b>	<b>Rendiconto 2019</b>
Fondo cassa finale	3.016.498,66
Anticipazione di tesoreria	0,00
Cassa vincolata	8.780,17
Tempestività dei pagamenti	-0,19

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture del tesoriere e quelle dell'Ente.

Quest'ultimo non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Si rileva, poi, che la cassa vincolata al 31.12.2019 è pari a € 8.780,17. A tale riguardo, nella relazione dell'Organo di revisione si legge che la stessa è “*relativa al mutuo con Istituto Credito sportivo contratto già incassato dall'ente e non ancora pagata per lavori di riqualificazione energetica e funzionale della palestra di via delle Olimpiadi. Si precisa che tuttavia i lavori verranno ultimati entro il 2020 permettendo così il pagamento della rimanente somma*”.

L'Ente registra, inoltre, un indicatore di tempestività dei pagamenti di - 0,19 giorni per

l'anno 2019.

### **Indebitamento**

<b>Indebitamento</b>	<b>Rendiconto 2019</b>
Debito complessivo a fine anno	2.629.103,13

L'Organo di revisione dichiara nel questionario l'assenza di garanzie o altre forme di finanziamento a favore di altri soggetti e/o dei propri organismi partecipati. Il medesimo Organo dichiara, altresì, l'assenza di operazioni di partenariato pubblico-privato o di finanza derivata.

### **Organismi partecipati**

L'Organo di revisione segnala che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le proprie società partecipate.

A seguito di richiesta istruttoria, l'Ente ha relazionato come segue: *“Relativamente alla domanda “il sistema informativo consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'ente e le sue società partecipate”, si informa che l'ente ha risposto NO, in quanto la riconciliazione avviene solo con dati prodotti a consuntivo in fase di approvazione del Bilancio Consolidato. L'ente, come previsto dalla normativa, individua annualmente il proprio perimetro e le partecipate oggetto del consolidamento, trasmette loro altresì le linee guida a cui ispirarsi e in caso di eventuali perdite o situazioni critiche, accantona le somme a titolo di passività potenziali e monitora l'andamento. La rilevazione dei fatti avviene pertanto solo a consuntivo e non a livello di gestione corrente, con i dati prodotti dalle partecipate che vengono inseriti nel bilancio dell'ente al fine di produrre il Bilancio Consolidato”.*

La Sezione prende atto delle informazioni fornite dall'Amministrazione comunale, ricordando tuttavia l'importanza per l'Ente locale di dotarsi di “idoneo strumento informativo”, al fine di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali, ai sensi dell'art. 147 quater, comma 2, del D. lgs. 267/2000.

Inoltre, per quanto riguarda gli ulteriori profili assoggettati a controllo, la Sezione ha richiesto di comunicare i necessari aggiornamenti in merito alla verifica dei crediti e dei debiti tra l'Ente e la partecipata “Consorzio Padova Sud”, nonché sui fatti che hanno coinvolto la predetta partecipazione; l'Ente ha così risposto: *“Per quanto riguarda la vicenda che vede coinvolta la partecipata Consorzio Padova Sud, l'ente ha provveduto ad accantonare nel consuntivo 2019 una quota dell'avanzo pari a € 555.000,00 aggiornata con il consuntivo 2020 ad € 635.000,00. L'ente ha preso atto altresì, con l'approvazione del bilancio consolidato esercizio 2020, che la propria partecipata, Consorzio Padova Sud, a seguito dell'approvazione in data 18.06.2020, da parte del tribunale di Padova dell'omologa di ristrutturazione del debito ex art 182 bis L.F, ha conseguito un risultato economico positivo pari a € 25.562.635, azzerando così le proprie perdite precedenti.*

*Per quanto riguarda poi la corrispondenza dei debiti e crediti al 31.12.2019, si precisa che all'ente è stata asseverata da parte del revisore dei conti la seguente situazione:*

- debiti del Comune di Maserà di Padova verso il Consorzio Padova Sud per € 12.342,64
- crediti del Consorzio Padova Sud verso il Comune di Maserà di Padova per € 169.348,78

*Si precisa inoltre che, anche nei bilanci 2021 e 2022, l'ente ha ritenuto opportuno accantonare una somma a titolo prudenziale a favore delle società/organismi partecipati, oltre a far pervenire loro le linee guida a cui ispirarsi e si riserverà di rivedere la somma finora accantonata per la vicenda del consorzio Padova sud, solo previa verifica dell'approvazione dei prossimi consuntivi che verranno approvati dalla partecipata".*

Nel richiamare quanto emerso con deliberazione n. 26/2019/PRSE, la Sezione invita al costante e attento monitoraggio della partecipata "Consorzio Padova Sud", con particolare riferimento alla verifica dei crediti e dei debiti tra l'Ente e detto Consorzio.

### **Ulteriori controlli**

La Sezione osserva, poi, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'Organo di revisione, che per l'esercizio 2019:

- nelle domande preliminari del questionario non sono stati segnalati elementi di criticità;
- il rendiconto è stato approvato entro i termini di legge;
- la trasmissione dei dati alla banca dati BDAP è avvenuta nei termini;
- non si segnalano criticità in ordine alla contabilizzazione del FPV;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL, nonché la soglia stabilita dal relativo parametro di deficitarietà (P4);
- non vi sono passività potenziali non coperte da apposito accantonamento di avanzo;
- l'Ente non ha provveduto al riconoscimento e al finanziamento di debiti fuori bilancio; dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto non sono stati segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente e non vengono segnalate criticità in ordine alla contrattazione integrativa;
- l'Ente ha unificato organicamente il Piano degli obiettivi e quello della *performance* nel PEG, in data 29/01/2019;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile in materia;
- l'Ente ha provveduto alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale.

### **P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze delle relazioni rese dall'Organo di revisione, esaminati i questionari sul Bilancio di previsione per gli anni 2019/2021 e sul Rendiconto per l'esercizio 2019 del Comune di Maserà di Padova (PD):

- richiama l'attenzione dell'Ente sull'esigenza sottesa alla istituzione del fondo contenzioso e sul rischio di squilibri strutturali del Bilancio, derivanti da sentenze, che determinano per l'Ente l'insorgere di oneri non affrontabili con risorse disponibili nell'anno o nel triennio di riferimento (art. 193 TUEL);
- raccomanda un attento e costante monitoraggio in merito alla gestione dei residui passivi;

- ricorda l'importanza per l'Ente locale di dotarsi di "idoneo strumento informativo", al fine di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali, ai sensi dell'art. 147 quater, comma 2, del D. lgs. 267/2000;
- invita al costante e attento monitoraggio della partecipata "Consorzio Padova Sud", con particolare riferimento alla verifica dei crediti e dei debiti tra l'Ente e detto Consorzio.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia, ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. n. 33/2013.

Copia della stessa sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Maserà di Padova (PD).

Così deliberato nella Camera di consiglio del 16 marzo 2022.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

f.to digitalmente Daniela D'Amaro

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 12 maggio 2022

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini